

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1622)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1961 (V. Stampato n. 2987)

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(JERVOLINO)

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ZACCAGNINI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PELLA)

col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

e col Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 GIUGNO 1961

Estensione dell'indennità speciale, prevista dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, agli ufficiali ed ai sottufficiali in pensione della disciolta milizia nazionale portuaria e della disciolta milizia della strada

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Agli ufficiali della disciolta milizia nazionale portuaria e della disciolta milizia della strada e sue specialità cessati dal servizio permanente effettivo per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio o per effetto, rispettivamente, delle leggi 11 gennaio 1951, n. 31, e 20 ottobre 1949, n. 808, compete, a decorrere dal 1° gennaio 1958 fino all'età di sessantacinque anni e, comunque, per un periodo non inferiore ad otto anni, in aggiunta al trattamento di quiescenza, l'indennità speciale prevista per gli ufficiali dell'esercito dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Art. 2.

Ai marescialli dei tre gradi ed ai brigadieri della disciolta milizia nazionale portuaria e della disciolta milizia della strada e sue specialità cessati dal servizio con diritto a pensione per raggiunti limiti di servizio, per infermità dipendente da causa di servizio o per effetto, rispettivamente, delle leggi 11 gennaio 1951, n. 31, e 20 ottobre 1949, n. 808, compete, a decorrere dal

1° gennaio 1958 e fino al compimento degli anni sessantacinque, l'indennità speciale prevista per i sottufficiali dell'esercito dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, numero 599.

Art. 3.

All'onere di lire 61.480.000, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1960-61, si provvederà, per lire 32.280.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e per lire 29.200.000 mediante riduzione, rispettivamente, di lire 15.200.000 e di lire 14 milioni degli stanziamenti dei capitoli numeri 27 e 37 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per lo stesso esercizio 1960-61.

All'onere di lire 17.540.000 relativo all'esercizio 1961-62 si provvederà mediante riduzione, di pari importo, del fondo di parte ordinaria, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.